COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ' DI CARBONIA

(Provincia di Carbonia -Iglesias)

REPERTORIO N. 16 /

L'anno duemilasei il giorno otto del mese di febbraio in Carbonia, nel palazzo comunale, davanti a me, Dott PAOLO MAGGIO, Segretario Comunale di Carbonia autorizzato a rogare i contratti nell'interesse esclusivo del Comune, a norma di Statuto e regolamento dei contratti, alla presenza dei testimoni Sig. Elio Mei nato a Giba il 13.4.1957, e residente in Carbonia Via XVIII Dicembre n. 81, e la Sig.ra Paola Argiolas nata a Carbonia il 3.4.1948, residente in Carbonia Via Alfieri n. 10/3, si sono costituiti i signori:

Salvatore Cherchi, nato a Banari (SS) il 15.11.1950 e residente in Carbonia Via delle Poste n. 9 (C.F, CHR SVF 50S15 A606G) Sindaco pro-tempore del Comune di Carbonia (810016110922), il quale interviene al presente atto non in proprio. ma nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Carbonia con sede nel Palazzo Civico in Carbonia via Roma 1 ai sensi dell'articolo 7 dello statuto del Comune.

Emilio Pani, nato a Cagliari il 9.02.1928, residente a Cagliari, Via Caboni n. 17, (Codice Fiscale PNA MLE 28B09 B354P) Presidente pro-tempore del Parco Geominerario (90020080926) il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale del Parco Geominerario con sede in Iglesias Via Monteverdi n. 16, ai sensi dell'articolo 16, c. 3, dello statuto del Parco Geominerario.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto, al quale

premettono:

che il Comune di Carbonia ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 12.01.2006 la partecipazione del Comune e alla associazione Centro Italiano Della Cultura del Carbone approvando contestualmente lo schema di statuto;

REGISTRATO IN DATA SERIE NUMERO
TICLE SI AS 11 2006

- Controlf: FÉDIO TE Sindo col

somegnato cotro:

P. Anyoles

900 mg

IL SINDACO Salvatore Cherchi

Il Presidente Dot Emilió Pani



che il Parco Geominerario ha approvato con delibera del Consiglio Direttivo n° 18 del 21 ottobre 2005, la partecipazione del Parco alla associazione Centro Italiano Della Cultura del Carbone approvando contestualmente lo schema di statuto;

che le parti intendono procedere alla costituzione della Associazione da denominarsi Centro Italiano Della Cultura del Carbone con le finalità specificate in appresso mettendo a disposizione della associazione medesima mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono e stipulando quanto segue:

Art 1

È costituita ai sensi degli artt 14 e segg. Cod. Civ. tra essi comparenti una Associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione: «Centro Italiano Della Cultura del Carbone », con sede in Carbonia Via Roma 1.

Art 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art 3

L' Associazione ha per scopo quello di:

promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di tutte le strutture e i beni della ex miniera di Serbariu e delle altre miniere carbonifere ricadenti nel territorio di Carbonia e nel Sulcis Iglesiente (previa intesa con i Comuni interessati), ed in particolare gestire il Parco Museale Minerario del Carbone e le strutture connesse quali (a mero titolo esemplificativo):

- il punto di ristoro,
- il centro congressi a fini turistico culturali e sociali.

Tra gli ulteriori scopi della predetta Associazione sono da comprendere la inalienabilità del materiale museale, l'incremento ed il potenziamento del Museo, la sistemazione unitaria del materiale museale, la promozione dei siti minerari.

A tal fine l'Associazione potrà:

- pubblicizzare l'iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed altre attività;

mis les Ma

18 Co 111/2

IL SINDACO Salvatore Cherchi



2

- organizzare, per la valorizzazione del Museo, manifestazioni culturali ed in genere di altra natura non in contrasto con i fini predetti.

Art 4

amministrata e svolgerà la propria attività in L'Associazione sarà conformità e sotto l'osservazione delle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto, il cui testo, da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con me Segretario Comunale, viene allegato sotto la lettera «A» al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art 5

La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro 1.000,00 che tutti i soci dichiarano di aver già versato. L'importo della quota associativa, per gli anni successivi al primo, verrà determinato contestualmente all'approvazione del bilancio, da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto il capitale sociale iniziale è di euro 2.000,00.

Art. 6

Imposte e spese del presente atto relative alla costituzione dell'Associazione annesse e dipendenti sono assunte dall'Associazione Centro Italiano Della Cultura del Carbone espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R.. 31 ottobre.1990 nº 346.

Io Segretario Comunale ho letto il presente atto, in presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano. Dattiloscritto a norma di legge da persona di fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano per fogli 2 e righe 22.

IL SINDACO

Selvino Change

IL PRESIDENTE DEL PARCO GEOMINERARIO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Scopo

Articolo 4 - Patrimonio

Articolo 5 - Esercizio finanziario

Articolo 6 - Soci

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 - Rappresentante legale

Articolo 14 - Direttore dell'Associazione

Articolo 15 - Comitato Scientifico

Articolo 16 - Assemblea

Articolo 17 - Poteri dell'Assemblea

Articolo 18 - Poteri dei soci

Articolo 19 - Presidente delle sedute dell'Assemblea

Articolo 20 - Validità delle sedute dell'Assemblea

Articolo 21 – Regolamento

Articolo 22 - Collegio dei Revisori

Articolo 23 - Avanzi di gestione

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

Articolo 25 - Controversie

Articolo 26 - Legge applicabile

Articolo 27 - Norma transitoria

93

P. Aly iles







Statuto

Denominazione

Articolo 1

E' costituita la "Associazione CENTRO ITALIANO DELLA CULTURA DEL CARBONE (CICC)"

Sede Articolo 2

Essa ha sede in Carbonia, via Roma, 1.

Scopo Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di:

- 1. promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di tutte le strutture e i beni della ex miniera di Serbariu e delle altre miniere carbonifere ricadenti nel territorio di Carbonia e nel Sulcis Iglesiente (previa intesa con i Comuni interessati), ed in particolare gestire il Parco Museale Minerario del Carbone e le strutture connesse quali (a mero titolo esemplificativo):
 - * il punto di ristoro,
 - il centro congressi a fini turistico culturali e sociali.

Tra gli ulteriori scopi della predetta Associazione sono da comprendere la inalienabilità del materiale museale, l'incremento ed il potenziamento del Museo, la sistemazione unitaria del materiale museale, la promozione dei siti minerari.

A tal fine l'Associazione potrà:

- pubblicizzare l'iniziativa con convegni, riunioni, dibattiti ed altre attività;
- organizzare, per la valorizzazione del Museo, manifestazioni culturali ed in genere di altra natura non in contrasto con i fini predetti.

Patrimonio Articolo 4

La proprietà delle strutture museali e del materiale in esse contenuto è del≤ Comune di Carbonia. I beni vengono conferiti all'associazione ai soli fini della gestione.

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- da contributi ordinari e straordinari del Comune di Carbonia
- da contributi e sussidi dello Stato, della Regione Sardegna e di altri Enti
- d. dai contributi di soci
- da ogni altro provento di attività o iniziative previste dallo statuto
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse









- g. dalla gestione delle strutture Museali e degli spazi ricreativi e dai punti di ristoro e dalla vendita del merchandising
- h. da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Esercizio finanziario Articolo 5

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio

<u>Soci</u> Articolo 6

I soci si dividono in:

Fondatori, Onorari ed Ordinari

Sono soci fondatori il comune di Carbonia e il Parco Geominerario, soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci onorari:

- a. le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo;
- b. gli enti pubblici e privati, nonché le società che contribuiranno a sostenere l'attività
- c. dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio è a tempo indeterminate non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso al diritto di dimissioni.

Ogni socio ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.

L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tre le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Perdita della qualità di socio Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dell'Assemblea dei Soci.

Organi dell'Associazione Articolo 8

Sono organi dell'Associazione il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli associati, il Collegio dei Revisori, il Comitato Scientifico.

P. Amiles

Les



L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo e non può essere in alcun modo limitata o vincolata.

Consiglio di Amministrazione Articolo o

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Saranno membri di diritto tre Consiglieri nominati dai soci fondatori e scelti in rappresentanza due del Comune di Carbonia ed uno del Parco Geominerario.

Gli altri membri verranno eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Presidente del Consiglio di Amministrazione Articolo 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Nel primo triennio di attività dell'associazione le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione verranno svolte dal Sindaco della città di Carbonia o da altro soggetto da quest'ultimo designato.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside.

Il Consiglio è presieduto del Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Poteri del Consiglio di Amministrazione Articolo 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure

a) alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;

b) compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati

c) nomina i soci onorari

d) provvede alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico.

P. Amis as

GCs mes



Rappresentante legale Articolo 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

<u>Direttore dell'Associazione</u> Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori del proprio seno, il Direttore dell'Associazione che gestisce il Museo, al quale spetta il compito di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio e l'ordinato funzionamento dell'Associazione stessa. L'inquadramento e il trattamento economico del Direttore sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Comitato Scientifico Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico per la gestione del Museo i cui componenti potranno essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione. Di tale Comitato farà parte di diritto il Direttore, qualora nominato e nel suo seno dovrà essere assicurata la presenza di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione un'ipotesi di gestione culturale del Museo, di elaborare i programmi di ricerca. In particolare il Comitato:

predispone il programma scientifico e ne verifica l'attuazione dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;

propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione:

- verifica sul piano scientifico le iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che didattico, nonché le manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il numero e la composizione del Comitato Scientifico sono devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione e possono essere modificati per adeguarsi alle esigenze che possono presentarsi.

Il parere del Comitato Scientifico è obbligatorio, ma non vincolante, quando si tratti di deliberare sulla determinazione di materiale che può essere oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione.

<u>Assemblea</u> Articolo 16

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è un organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune di Carbonia, anche fuori della sede sociale

7. Alyèles

Glo me

IL SINDACO Salvatore Cherchi

Poteri dell'Assemblea Articolo 17

L'assemblea delibera :

- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione:
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori:
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

Poteri dei soci Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Presidente dell'Assemblea Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Validità delle sedute dell'Assemblea Articolo 20


Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

Regolamento Articolo 21

L'accesso al Museo da parte del pubblico, le norme relative ai compiti del personale eventualmente assunto su delibera del Consiglio di Amministrazione o che svolge attività a titolo gratuito, ed ogni altra disposizione che regoli il funzionamento dell'Associazione e non sia compresa nel presente Statuto, è oggetto di regolamento interno, qualora adottato, che dovrà essere preliminarmente accettato da chiunque intenda partecipare alla sua attività a qualunque titolo attività, a qualunque titolo.

Collegio dei Revisori Articolo 22

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.



I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

Avanzi di gestione Articolo 23

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione (ONLUS) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle attività ad esse direttamente connesse.

Scioglimento dell'Associazione Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole dei 34 degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Il liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di accontrollo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il apatrimonio residuo, saivo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie Articolo 25

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominare dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Legge applicabile Articolo 26

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant'altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997.

Norma transitoria Articolo 27

Fino alla costituzione degli organi statutari, i compiti degli stessi fanno capo al Sindaco del Comune di Carbonia o ad altro soggetto da quest'ultimo designato. P. Anjole

Elso Mare

